

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2278

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUFFONI, PIRO, ORCIARI, NOCI

Presentata il 1° febbraio 1988

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con la legge 8 agosto 1980, n. 434, il Parlamento ha voluto onorare: con una promozione (onorifica) al grado superiore, gli ufficiali ed i sottufficiali in congedo che hanno partecipato alla guerra di liberazione, rivestendo per almeno tre mesi una qualifica gerarchica partigiana od abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione; con il conferimento onorifico del corrispondente grado dell'Esercito, i partigiani combattenti che hanno esercitato per almeno tre mesi funzioni di comando; con una promozione (o conferimento di grado), i partigiani caduti o dispersi in combattimento, deceduti per cause dipendenti dalla guerra di liberazione, mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano, deportati od imprigionati in conseguenza di attività partigiana.

Stante l'urgenza di varare la normativa alla quale si è accennato, e quindi nella comprensibile esigenza di non rinviare ulteriormente la concessione di questi sia pur tardivi riconoscimenti, sono purtroppo rimaste, a suo tempo, non equamente considerate altre categorie di militari e di partigiani che, pur avendo pienamente titolo ad analoghi benefici per i meriti acquisiti nella lotta per la liberazione, sono stati ingiustamente esclusi dalla promozione al grado superiore o dall'onorifico conferimento del corrispondente grado dell'Esercito.

Per riparare doverosamente a tali omissioni, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la presente proposta di legge con la quale (su domanda degli interessati) si estende giustamente il beneficio della promozione a titolo onorifico al grado superiore (previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434)

agli ufficiali e sottufficiali, nonché ai graduati già internati militari in Germania che siano in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento del distintivo d'onore di « Volontario della Libertà ». Il predetto beneficio viene altresì concesso a coloro che abbiano comunque partecipato, come partigiani combattenti, alla guerra di liberazione in Italia o all'estero, nonché a quanti siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito pro-

mozioni o avanzamenti per meriti partigiani, anche se la loro attività non abbia superato i tre mesi.

Si tratta, quindi, di un riconoscimento (che, tra l'altro, non comporta alcun onere finanziario) più che doveroso in favore di benemerite categorie di combattenti per la libertà che non possono non venir equiparate ai beneficiari della legge 8 agosto 1980, n. 434.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto, all'atto del collocamento, in qualsiasi momento avvenuto, in ausiliaria o in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonché ai graduati in servizio continuativo, già internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di « Volontario della Libertà » ai sensi della legge 1° dicembre 1977, n. 907.

2. Fatti salvi gli altri requisiti personali, il periodo d'internamento in Germania di militari italiani valutato ai fini della legge 1° dicembre 1977, n. 907, è riconosciuto partecipazione ad operazioni di guerra.

ART. 2.

1. Il beneficio di cui all'articolo precedente è esteso, altresì, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;

b) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

ART. 3.

1. Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge, i « primi capitani » dell'esercito o gradi equiparati delle altre Forze armate sono considerati « maggiori » o gradi equiparati delle altre Forze armate.

2. Le promozioni onorifiche previste dalle norme della presente legge sono disposte con decreto del Ministro della difesa, su domanda dell'interessato o degli eredi legittimi, presentata ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le promozioni non sono computabili ai fini della quiescenza, né hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposti in qualunque momento.